



Provincia  
di Milano

Prot. 95340/2007

Fasc. 6.6/2005/9243

## CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del giorno

22 maggio 2007

n. Rep. Gen. 18/2007

Presidente del Consiglio: Vincenzo Ortolina

Presidente della Provincia: Filippo Penati

Consiglieri provinciali in carica:

- |                            |                              |                          |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1. Vincenzo Ortolina       | 16. Eugenio Comincini        | 31. Ruggiero Lombardi    |
| 2. Pietro Accame           | 17. Bruno Giorgio Dapei      | 32. Pietro Maria Maestri |
| 3. Roberto Albeti          | 18. Mario A.F. De Gaspari    | 33. Matteo Mauri         |
| 4. Pierluigi Angiuoni      | 19. Paolo Giovanni Del Nero  | 34. Fabio Meroni         |
| 5. Costanzo Ariazzi        | 20. Giovanni De Nicola       | 35. Roberto Modugno      |
| 6. Vittorio Arrigoni       | 21. Enrico Elli              | 36. Camilla Musciacchio  |
| 7. Mario Barbaro           | 22. Francesco Esposito       | 37. Ernesto Nobili       |
| 8. Alberto Bernareggi      | 23. Giuseppe Maria Foglia    | 38. Antonello Patta      |
| 9. Marco Bruschi           | 24. Ombretta Maria Fortunati | 39. Alessandro Pezzoni   |
| 10. Arturo Calaminici      | 25. Gianbattista Fratus      | 40. Pier Mauro Pioli     |
| 11. Roberto Caputo         | 26. Andrea Gaiardelli        | 41. Vittorio Pozzati     |
| 12. Arianna Cavicchioli    | 27. Massimo Roberto Gatti    | 42. Marco Re             |
| 13. Arianna Maria Censi    | 28. Attilio Gavazzi          | 43. Giuseppe Russomanno  |
| 14. Michele Angelo Clerici | 29. Luigi Greco              | 44. Giuseppe Scarano     |
| 15. Ombretta Colli         | 30. Luca Guerra              | 45. Luigi Tranquillino   |

Assessori in carica: Barzagli, Benelli, Brembilla, Carlino, Bruno Casati, Ezio Primo Casati, Corso, Dioli, Gasparini, Grancini, Matteucci, Mattioli, Mezzi, Oliverio, Ponti.

Partecipa alla riunione il Segretario generale avv. Antonino Princiotta, con l'assistenza del Vice Segretario generale, dr.ssa Liana Bavaro.

ARGOMENTO N. 26 DELL'ORDINE DEL GIORNO – Approvazione della partecipazione della Provincia di Milano alla costituzione dell'Associazione di Promozione Sociale denominata "Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale".

Il Presidente del Consiglio sottopone ai voti del Consiglio il seguente provvedimento proposto dalla Giunta:

**OGGETTO: Approvazione della partecipazione della Provincia di Milano alla costituzione dell'Associazione di Promozione Sociale denominata "Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale".**

Premesso che:

la Provincia di Milano, con decreto del Presidente del luglio 2004, ha istituito l'Assessorato alla Cooperazione Internazionale, prevedendo espressamente, nelle proprie linee di indirizzo, interventi di cooperazione internazionale, di educazione e di sensibilizzazione alla solidarietà con i Paesi svantaggiati.

Obiettivo rilevante dell'Assessorato è promuovere, attraverso molteplici attività, una cultura finalizzata alla solidarietà internazionale, che punti a una crescita economica e sociale responsabile, condivisa, sostenibile, rispettosa dei diritti umani e delle diversità culturali, alla tutela ambientale del pianeta, al rafforzamento del dialogo pacifico e costruttivo tra le comunità dei diversi territori.

La strategia prescelta si basa sulla cooperazione decentrata che vede gli Enti Locali come punti di riferimento istituzionali delle comunità dei rispettivi territori e consiste nel promuovere azioni dirette di solidarietà, interscambio, informazione e educazione, capaci di legarsi ai bisogni della collettività e di valorizzarne il potenziale, la specificità, la partecipazione attiva, pacifica e democratica.

Nei primi anni di attività, l'Assessorato alla Cooperazione Internazionale ha posto in essere un sistema di co-finanziamento di progetti all'estero sviluppati da ONG e di iniziative di informazione e sensibilizzazione proposti da vari soggetti della società civile in ambito provinciale.

Sono state promosse iniziative a sostegno del commercio equo e solidale, sono stati attivati contatti con interlocutori e reti nazionali e internazionali di governi locali e organismi multilaterali, è stato attivato un network on line per facilitare l'incontro degli attori, principalmente del territorio, che operano nella cooperazione: Comuni, Associazioni, ONG, Università, Scuole, Istituzioni, Sindacati, organizzazioni della società civile e altri.

Sono stati realizzati inoltre progetti di analisi e studio, fra cui una ricerca condotta in collaborazione con ACLI Milano che ha dimostrato l'intensa attività di cooperazione internazionale dei Comuni della provincia.

Con i Comuni si è iniziato un dialogo costruttivo, finalizzato alla costruzione di una rete di collaborazione che ha visto al Provincia di Milano quale principale punto di riferimento politico, istituzionale e di coordinamento organizzativo.

La metodologia di azione prescelta e condivisa ha permesso il confronto con gli Enti Locali e con la Società Civile del territorio provinciale, sulla base delle note esperienze maturate sia in Italia che all'estero, in particolare in Spagna attraverso i Fondi di cooperazione e solidarietà internazionale.

Essa consiste nel promuovere l'unione tra Enti Locali, nel rispetto delle rispettive autonomie, al fine di collaborare per l'ottimizzazione delle risorse, sia in termini economici che di *know how*, raggiungendo, attraverso la produzione di sinergie, la moltiplicazione dei risultati attesi dalle

iniziative di cooperazione che vengono svolte nel territorio milanese, garantendo maggiore continuità di intervento.

L'Assessora alla Cooperazione Internazionale della Provincia di Milano, con l'approvazione della Giunta Provinciale, ha proposto ai Comuni della provincia la costituzione di un'Associazione di Enti Locali, denominata Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale, che persegua i seguenti obiettivi:

- offrire agli Enti Locali interessati alla cooperazione internazionale un ambito auto-coordinato, in cui ricevere supporto in termini tecnici, informativi, organizzativi e di interrelazioni
- salvaguardare l'autonomia e la visibilità degli Enti Locali associati e promotori di attività di cooperazione internazionale, rafforzandone gli interventi attraverso l'inserimento e la valorizzazione in un ampio circuito di rapporti di rete, favorendone l'azione e le opportunità di co-finanziamento
- promuovere la crescita delle interrelazioni tra Enti Locali e comunità di territori diversi
- stabilire strategie condivise attraverso l'assemblea dei soci, identificando democraticamente obiettivi, tematiche e aree d'intervento, per ottenere maggiore efficacia, efficienza, controllo, continuità e trasparenza nelle azioni di cooperazione
- proporre attività a cui possano liberamente e singolarmente associarsi gli Enti Locali Soci e le organizzazioni della Società civile, ottimizzando il potenziale espresso dal territorio e valorizzando le risorse locali nell'ottica della sinergia di rete
- co-finanziare progetti autonomi di cooperazione decentrata a cui possono aderire i soci attraverso una quota partecipativa
- promuovere attività locali d'informazione, educazione e sensibilizzazione verso la solidarietà internazionale, il commercio equo e solidale, la responsabilità sociale, le campagne per il rispetto dei diritti umani, la salvaguardia dell'ambiente e dei beni comuni, socializzando le buone pratiche e modelli orizzontali che mirino al miglioramento della qualità della vita.

Il percorso attraverso il quale si è arrivati a definire i requisiti sostanziali del Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale è stato articolato e partecipato: dal convegno dell'11 maggio 2006, che ha promosso la costituzione del Fondo, si è giunti, attraverso riunioni alle quali sono stati invitati gli Enti Locali del territorio, a definire una carta di intenti che la Giunta Provinciale ha approvato con delibera n. 585 del 11 settembre 2006, Atti 185647/6.6\2005\9243, aderendo al Comitato Promotore della costituenda associazione.

Parallelamente, ogni Ente interessato ha proceduto a deliberare in merito, cosa che ha consentito di convocare, di comune accordo, il 15 gennaio 2007 l'Assemblea degli Enti Locali in cui si è approvata la costituzione del Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale che avrà la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale (APS), regolata dalla legge 383 del 2000, sentito il parere del Segretario Generale Avv. Antonino Princiotta.

Il Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale si configura pertanto come libera associazione di Enti Locali, con uguali diritti e doveri, rappresentati democraticamente, che verseranno quote di adesione adeguate, stabilite sulla base di criteri condivisi.

L'Associazione di Promozione Sociale "Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale" potrà ricevere finanziamenti da varie fonti, principalmente dalla Commissione Europea e dallo Stato.

Potranno aderire al Fondo, quali soci collaboratori, le ONG del territorio, le organizzazioni della Società Civile e le Università interessate a comporre un Comitato Tecnico Scientifico misto, che funzionerà da punto di raccordo tecnico e politico con le altre realtà del territorio provinciale.

Valutato di partecipare alla costituzione del Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale, condividendo i principi enunciati dalla carta di intenti e secondo le norme statutarie previste per le Associazioni di Promozione Sociale.

Considerato che il Fondo riunirà diversi Enti Locali del territorio attorno ad attività di cooperazione internazionale e si servirà di un'unica struttura dotata di risorse, capacità organizzative e operative superiori a quanto ogni Ente Locale potrebbe esprimere singolarmente pur nel rispetto della propria autonomia.

Dato atto che è prevista per la Provincia la quota associativa per il primo anno pari a € 3.000,00 fatta salva l'approvazione da parte dell'Assemblea Costituente dei criteri proposti dal Comitato Promotore;

Vista la Carta d'Intenti che forma parte integrante del presente atto, approvata dalla Giunta Provinciale con la citata delibera n. 585 dell'11 settembre 2006, Atti 185647/6.6\2005\9243.

Vista la proposta di Statuto che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea costituente, anch'essa allegata e parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che i fondi per l'adesione e per il trasferimento delle risorse all'Associazione per la sua attività e il suo funzionamento sono stati allocati all'intervento 05 Cap. A. 9274 "Trasferimento al Fondo provinciale milanese per la cooperazione internazionale" del Bilancio 2007 - CdR ST049;

Visto lo Statuto della Provincia di Milano in particolare art. 1 comma 15 e art. 13;

Visto l'art. 42 comma 2 lett. d) del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. che definisce le competenze del Consiglio Provinciale in materia di costituzione e funzionamento di organismi di decentramento e di partecipazione;

Tutto ciò premesso, la Giunta Provinciale sottopone al Consiglio il seguente schema di deliberazione

## **IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MILANO**

Vista la sopraesposta relazione della Giunta Provinciale;

Richiamata la Delibera della Giunta Provinciale n. 585/06 approvata in data 11 settembre 2006 Atti 185647/6.6\2005\9243 con oggetto: "Approvazione al Comitato Promotore del Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale;

Vista la Carta d'Intenti e la proposta di Statuto che sarà presentata all'Assemblea Costituente per l'approvazione, entrambe allegate al presente atto quale parte integrante;

Visti i pronunciamenti favorevoli a costituire l'Associazione Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale dei Comuni di: Abbiategrasso, Agrate Brianza, Arluno, Assago, Bernate Ticino, Bresso, Brugherio, Buccinasco, Busto Garolfo, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Concorezzo, Corsico, Gessate, Locate di Triulzi, Milano, Monza, Opera, Paderno Dugnano, Pero, Pieve Emanuele, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Peschiera Borromeo, Trezzo sull'Adda, Vizzolo Predabissi;

Vista la legge n. 383 del 17 dicembre del 2000 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale";

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale Avv. Antonino Princiotta in merito alla forma giuridica prescelta ovvero Associazione di Promozione Sociale con nota in data 22 febbraio 2007;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., dal Direttore del Settore Pace e Cooperazione Internazionale, Giovani, Partecipazione in data 19 aprile 2007;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore Centrale Finanze e Bilancio e Ragioniere Capo in data ..

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliar? 3<sup>o</sup> in data 16 MAG. 2007 per la trasmissione degli atti al Consiglio;

Sentito il Relatore

### DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, la partecipazione della Provincia di Milano alla costituzione dell'Associazione di Promozione Sociale denominata "Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale"
- 2) di approvare la Carta di intenti e la proposta di Statuto che sarà sottoposta all'Assemblea Costituente dell'Associazione, che sono allegate e parti integranti del presente atto;
- 3) di autorizzare il Presidente o suo delegato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e degli atti conseguenti.  
/lp

per la Giunta Provinciale  
Il Relatore  
Assessora Irma Dioli

# CARTA DI INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO PROVINCIALE MILANESE DEGLI ENTI LOCALI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DECENTRATA.

## Preambolo

In un contesto di profonde trasformazioni che riconfigurano l'economia, la geopolitica, le società, viene espressa sia dai territori che dagli organismi multilaterali una forte preoccupazione sull'effettiva qualità della vita e, di conseguenza, sulla necessità di proporre soluzioni sostenibili agli squilibri tra nord e sud del mondo.

Il percorso per il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio, l'attenzione sempre maggiore che le agenzie di cooperazione delle Nazioni Unite pongono alla cooperazione decentrata, incoraggiano gli Enti Locali a ripensare ai concetti di "sviluppo" elaborando strategie per soluzioni partecipate, conferendo un ruolo nuovo e determinante al livello locale.

La cooperazione decentrata e la costruzione di reti orizzontali e di solidarietà locale sono strumenti particolarmente efficaci perché si sviluppano su tre livelli:

- quello locale, che coinvolge direttamente la qualità dello sviluppo delle comunità e dei territori
- quello del dialogo tra comunità locali diverse, che dovrebbe stimolare non solo una maggiore comprensione, stabilire rapporti pacifici e promuovere pari opportunità tra le collettività, ma anche un'azione di cooperazione solidale e diretta tra territorio e territorio, favorendone la trasparenza, l'efficacia e la partecipazione della società civile;
- quello globale, teso alla ricerca di una nuova qualità della crescita umana ed ambientale e che, riunendo nel confronto costante le azioni partecipate a livello locale, produca una rete sempre più fitta di relazioni e di interscambi capaci di produrre una nuova coesione interculturale, che risponda alle contraddizioni e agli squilibri del sistema sviluppando nuovi modelli di sostenibilità.

Gli Enti Locali, che sono le istanze istituzionali più vicine alla società civile dovrebbero essere tramite delle esigenze e delle esperienze presenti nelle proprie realtà, interfacciandosi con gli altri attori della cooperazione, nazionali e transnazionali;

La cooperazione decentrata in questo senso può essere strumento efficace di ricerca di azioni comuni, che favoriscano il dialogo, la conoscenza, la solidarietà nell'individuazione di percorsi condivisi di scambio e di crescita culturale e sociale.

In questo contesto, la necessità di darsi strumenti operativi, il confronto con le realtà territoriali e con le esperienze internazionali, suggeriscono la formula del Fondo quale strumento in grado di configurare un impegno stabile dei partecipanti, garantire la continuità degli interventi nel tempo, creare effetti moltiplicatori.

Ciò vale per le esistenti e autonome azioni individuali, ma anche per una possibile soluzione comune alla sempre minore disponibilità di risorse economiche degli Enti Locali, che limita la possibilità di intraprendere politiche di cooperazione decentrata incisive e contestualizzate in strategie capaci di produrre sinergie.

Con questa carta di intenti si costituisce pertanto un Comitato Promotore per la strutturazione di una rete provinciale di Enti Locali che agisca attivamente in questo contesto, indirizzando e coordinando la nascita di un Fondo comune che operi per elaborare strategia e azioni concrete di cooperazione internazionale decentrata.

## Finalità

Il Comitato promotore persegue la costituzione e la gestione di un Fondo comune per finanziare interventi di cooperazione decentrata a favore di Paesi del Sud del mondo con le seguenti finalità:

- 1) Connettere le esperienze di partecipazione democratica che si svolgono sul territorio provinciale ad azioni comuni e solidali di cooperazione decentrata, puntando a coinvolgere e sensibilizzare il maggior numero di cittadini, anche organizzati in reti sociali territoriali
- 2) Promuovere e sostenere gli sforzi di tutti i soggetti pubblici e privati che lavorano per la sensibilizzazione, l'informazione e la divulgazione delle tematiche della cooperazione internazionale per generare modelli di sostenibilità, del commercio equo solidale, della responsabilità sociale d'impresa in relazione ai diritti umani, del turismo responsabile, e quelle altre eventuali attività che si riconoscano in armonia con i principi dell'Associazione
- 3) Promuovere il coordinamento e il protagonismo delle Amministrazioni Locali nel favorire e supportare le relazioni, i partenariati tra gli Enti aderenti, le amministrazioni e le comunità locali di altri Paesi, in particolare quelli del sud del mondo
- 4) Promuovere e praticare la cooperazione decentrata per sostenere progetti, programmi e processi di sostenibilità degli interventi nei paesi del sud del mondo, con criteri di solidarietà e rispetto delle culture e delle identità delle rispettive comunità, contribuendo a:
  - a. Diminuire degli squilibri sociali, economici ed ambientali a livello mondiale
  - b. Sperimentare un modello equo di relazioni tra i popoli ed i paesi, basato sul dialogo, il rispetto, la sovranità, la solidarietà e la convivenza pacifica
  - c. Promuovere la pace, come processo fondato sul rispetto dei diritti umani, la giustizia sociale, l'assenza di discriminazioni, l'equa distribuzione delle ricchezze e come strumento di risoluzione dei conflitti.
- 5) Collaborare alla realizzazione degli impegni assunti dalle Nazioni Unite rispetto allo sviluppo umano sostenibile
- 6) Sensibilizzare gli Enti Locali affinché giungano progressivamente a destinare una quota fino allo 0.8% dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione decentrata ed interventi di solidarietà internazionale. (legge n. 8/93 art. 19 bis, poi integrata nel TU 267/2000 art. 272), favorendo politiche di processi partecipati che coinvolgano la cittadinanza.
- 7) Sensibilizzare gli Enti Locali che non hanno ancora provveduto affinché includano nel loro statuto attività di cooperazione decentrata, adottando deleghe specifiche e coadiuvando la formazione specifica e personale operativo individuato.
- 8) Svolgere un ruolo istituzionale presso il Governo nazionale affinché lo 0.7 del PIL, secondo quanto stabilito dagli accordi con le Nazioni Unite e sottoscritti dall'Italia, sia effettivamente destinato alla cooperazione sostenibile nei Paesi poveri.
- 9) Favorire l'elaborazione di politiche di accoglienza sul territorio della provincia di Milano, che promuovano l'inclusione sociale dei migranti e che sensibilizzino la cittadinanza allo scopo di prevenire sentimenti xenofobi o razzisti
- 10) Adottare politiche integrate di interazione che mantengano legami tra le comunità migranti residenti sul territorio e i loro luoghi d'origine, innescando anche processi di cooperazione decentrata nel sud del mondo che vedano il protagonismo delle stesse comunità immigrate nella provincia di Milano
- 11) Favorire la formazione in rete degli Enti Locali, migliorando e diffondendo l'accesso alle informazioni e alle buone pratiche, ottimizzando le risorse disponibili e supportando tecnicamente i Comuni nelle attività di cooperazione decentrata.
- 12) Generare un rapporto di interscambio e collaborazione con le organizzazioni non governative, l'associazionismo, i sindacati, e le altre espressioni della società civile, superando il rapporto di

partecipazione passiva dell'Ente Locale a progetti da queste elaborati attraverso l'erogazione di contributi e promuovere, nella salvaguardia delle rispettive autonomie e ruoli, una co-progettazione che possa sintetizzare le potenzialità di entrambi i soggetti in strategie unitarie e in azioni sinergiche.

- 13) Promuovere il ruolo dell'Ente Locale quale attore diretto della cooperazione, attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento in partnership, monitoraggio e verifica dei progetti affidati in esecuzione alle ONG, ma anche quale protagonista strategico nell'elaborazione e nella socializzazione in rete di criteri e politiche comuni di intervento.
- 14) Sostenere e valorizzare le risorse del proprio territorio attraverso le buone relazioni con attori pubblici e privati ed il loro coinvolgimento nelle azioni di cooperazione decentrata e nelle attività di rete.

#### **Azioni**

Il Comitato Promotore si impegna a:

- Darsi una modalità organizzativa che permetta di proseguire il lavoro stabilito nella carta di intenti con continuità, al fine di strutturare il percorso di statuizione del Fondo
- Elaborare un atto formale costitutivo sulla base della carta d'intesa, uno statuto che definisca gli istituti e le loro prerogative
- Dotarsi di personalità giuridica secondo le leggi vigenti
- Elaborare un regolamento operativo che definisca le modalità di attuazione degli indirizzi forniti dagli organi del Fondo individuando le risorse interne da destinare alle funzioni tecniche operative della struttura
- Istituire la tesoreria del Fondo

Il presente documento non ha natura vincolante, funzione che si demanda allo statuto.

Il Comitato Promotore

# PROPOSTA STATUTO FONDO PROVINCIALE MILANESE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DECENTRATA

## CAPITOLO 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Con riferimento alla Legge n. 383 / 07-12-2000 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Fondo degli Enti Locali Milanesi per la Cooperazione Internazionale", disciplinata dalle norme del presente statuto, aventi carattere vincolante per gli associati, nonché, per quanto non espressamente previsto, dagli artt. 14 e art. 35 del Codice Civile

L'Associazione ha sede legale presso la Provincia di Milano, Via Vivaio, 1

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

## CAPITOLO 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE - PERSONALITÀ - CAPACITÀ

L'Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente le finalità espresse dallo statuto

L'Associazione ha personalità giuridica propria e piena capacità di operare

La sua attività si fonda sul criterio di solidarietà, partecipazione democratica, trasparenza, efficacia, efficienza e coerenza con i principi del presente statuto

L'Associazione può svolgere attività in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati, che restino nell'ambito degli obiettivi e delle indicazioni statutarie

L'Associazione, è costituita da una rete di Enti Locali della Provincia di Milano e può a sua volta associarsi alle sue attività ad altre istituzioni o organismi pubblici e privati, nelle forme e nelle modalità stabilite nel presente statuto, dalle leggi vigenti e fatte salve le finalità dell'Associazione.

## CAPITOLO 3 - FINALITÀ

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- Costituire e gestire un fondo economico comune per finanziare interventi di cooperazione internazionale e decentrata a favore di Paesi svantaggiati

- Connettere ad azioni comuni e solidali di cooperazione internazionale e decentrata le esperienze di partecipazione democratica che si svolgono sul territorio provinciale, puntando a coinvolgere e sensibilizzare il maggior numero di cittadini, anche organizzati in reti sociali territoriali.
- Promuovere e sostenere un modello di cooperazione basato sui principi della reciprocità e della complementarità mediante una rete di relazioni multi-tematiche partitetiche e durevoli
- Coinvolgere e sostenere i soggetti pubblici e privati del territorio e della società civile nelle attività di cooperazione, sensibilizzazione, informazione e divulgazione in merito alle tematiche dello sviluppo sostenibile, del co-sviluppo, della pace, della responsabilità sociale d'impresa, del commercio equo solidale, del turismo responsabile, in difesa dei diritti umani e dell'ambiente, e di altre eventuali attività che si riconoscano in armonia con i principi dell'Associazione:
  - o Promuovere il coordinamento e il protagonismo delle Amministrazioni Locali nel favorire e supportare le relazioni, i partenariati degli Enti aderenti con le Amministrazioni e le comunità locali di altri Paesi, in particolare di quelli svantaggiati
  - o Promuovere e praticare la cooperazione decentrata per sostenere progetti, programmi e processi di sviluppo umano sostenibile nei Paesi svantaggiati, con criteri di solidarietà e rispetto delle culture e delle identità delle rispettive comunità, contribuendo a:
    - o Diminuire gli squilibri sociali, economici ed ambientali a livello mondiale
    - o Sperimentare un modello equo di relazioni tra i popoli ed i paesi, basato sul dialogo, il rispetto, la sovranità, la solidarietà e la convivenza pacifica
    - o Promuovere la pace come strumento di risoluzione dei conflitti e come processo fondato sul rispetto dei diritti umani, la giustizia sociale, l'assenza di discriminazioni, l'equa distribuzione delle ricchezze
    - o Collaborare alla realizzazione degli impegni assunti dalle Nazioni Unite rispetto allo sviluppo umano sostenibile
    - o Sensibilizzare gli Enti Locali affinché giungano progressivamente a destinare la quota dello 0.8 per mille alla cooperazione decentrata ai Paesi in via di sviluppo
    - o Sostenere la formazione degli Amministratori e dei Funzionari degli Enti Locali aderenti al Fondo, nonché del personale del Fondo stesso, attraverso la promozione di corsi e seminari in collaborazione con Università, Centri di Ricerca, Organizzazioni Non Governative

- Promuovere collaborazioni e scambi di esperienze con altre istituzioni e Fondi europei ricercando forme di coordinamento, allo scopo di condividere, rafforzare e diffondere esperienze e buone pratiche, incrementare le competenze professionali, ottimizzare sforzi e risorse e unificare le strategie evitando la polverizzazione degli interventi
- Svolgere un ruolo istituzionale presso le altre istanze competenti dello Stato, affinché lo 0.7 del PIL, secondo quanto stabilito in base agli accordi con le Nazioni Unite e sottoscritti dall'Italia, sia effettivamente destinato al sostegno pubblico ai Paesi poveri
- Sostenere qualsiasi obiettivo che rientri nelle finalità del Fondo e nel quadro normativo legale vigente.

## **CAPITOLO 4 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Esecutivo
- Il Presidente
- Uno o più Vice Presidenti
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

### **4.1 L'Assemblea dei Soci**

#### **a) Requisiti e composizione, dell'Assemblea**

È l'organo sovrano d'indirizzo generale dell'Associazione

E' composta dai legali rappresentanti degli Enti Locali in regola con la quota associativa o dai loro rappresentanti, delegati per mezzo di atto formale secondo le modalità stabilite dal presente statuto

E' il massimo organo deliberante e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto sono vincolanti per tutti gli associati

I rappresentanti all'interno dell'Assemblea degli Enti Locali Soci dovranno essere amministratori locali

Possono partecipare all'Assemblea i Soggetti Collaboratori, attraverso un proprio rappresentante, con godimento del diritto di intervento, ma senza diritto di voto

In caso di cambio di governo nell'Ente Locale Socio dell'Associazione, il relativo rappresentante uscente potrà esercitare nell'Assemblea la sua funzione sino alla nomina dell'eventuale sostituto, che dovrà essere designato dall'Ente di appartenenza suo Ente entro 6 mesi, termine entro il quale risulterà decaduto.

#### **b) Compiti dell'Assemblea Ordinaria**

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- Approvazione dello Statuto
- Elezione del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei membri
- Ratifica dell'ingresso o della decadenza dei Soci o dei Soggetti Collaboratori
- Ratifica dell'adesione ad altre associazioni, enti o istituzioni in accordo con le indicazioni dello statuto
- Elezione del Presidente e del/dei Vice-Presidente/i
- Nomina del Segretario dell'Associazione, con compiti di verbalizzazione
- Nomina del Tesoriere.
- Nomina del Collegio dei Revisori e deliberazione della sua decadenza per gravi motivi legati all'eticità del loro comportamento
- Nomina i Probiviri
- Definizione delle linee di indirizzo per le attività dell'Associazione
- Esame ed approvazione del bilancio dell'Associazione
- Esame ed approvazione della programmazione annuale, delle strategie, dei programmi e dei progetti presentati dal Consiglio Direttivo
- Esame ed approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo sulle attività dell'Associazione
- Approvazione dei regolamenti e di loro eventuali modifiche e successive integrazioni su proposta del Consiglio Direttivo
- Esame e risoluzione in merito a eventuali temi proposti dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci
- Indicazione previa rispetto all'apporto economico annuale dei Soci e approvazione della quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo

#### **c) Compiti dell'Assemblea Straordinaria**

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

- Modifiche parziali o totali dello statuto
- Scioglimento dell'Associazione
- Elezione del Consiglio Direttivo in caso di dimissione del Presidente o di almeno il 50% dei suoi membri e nel caso di un cambio di governo della maggioranza degli Enti Locali Soci
- Disposizione e alienazione di beni
- Approvazione del cambio di sede, se fuori dal territorio del comune indicato come sede dal presente statuto
- Qualsiasi altro argomento urgente proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

#### **d) Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè in territorio nazionale e dovrà riunirsi almeno una volta all'anno, quattro mesi prima della chiusura dell'esercizio di bilancio.

L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione anche in ora successiva dello stesso giorno della prima.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando gliene sia fatta richiesta scritta e motivata da altri membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo del numero dei Soci.

La convocazione, da effettuarsi mediante comunicazione scritta (via fax o lettera raccomandata), è firmata dal Presidente dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data della riunione. Lo stesso termine temporale si richiede per l'invio della documentazione necessaria per informare i Soci in merito alle tematiche inerenti le deliberazioni dell'Assemblea.

La documentazione deve rimanere a disposizione dei Soci e dei Soggetti Collaboratori presso la sede dell'Associazione.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario e la data per l'eventuale seconda convocazione

#### **e) Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà dei Soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei Soci presenti con diritto di voto.

Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza da uno dei Vicepresidenti, o in assenza di questi ultimi, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Segretario o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con maggioranza semplice dei Soci con diritto di voto, presenti o rappresentati.

In caso di deliberazioni sulla modifica parziale o totale dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, queste devono essere approvate con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona e le deleghe valgono solo per la sessione dell'Assemblea per la quale sono richieste.

I legali rappresentanti dei Soggetti Collaboratori dell'Associazione, in caso di impedimento, possono essere rappresentati nell'Assemblea da un delegato che ogni Collaboratore indicherà per iscritto.

## **4.2 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione.

È eletto dall'Assemblea tra i Soci, tra i legali rappresentanti degli Enti Locali Soci o loro delegati.

### **a) Composizione del Consiglio Direttivo**

E' composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, Presidente incluso.

Fanno parte del Consiglio:

- Il Presidente
- Uno o più Vice Presidenti
- I Consiglieri
- Il Segretario
- Il Responsabile Finanziario
- Il direttore generale o esecutivo
- Un rappresentante del Collegio dei Revisori
- Un rappresentante dei Probiviri

Il Consiglio Direttivo resta in carica per cinque anni, le cariche possono essere rinnovate.

In caso di rinnovo degli organi dell'Ente Locale Socio dell'Associazione, il proprio membro in Consiglio Direttivo eserciterà la sua funzione sino alla nomina del sostituto, che deve avvenire entro sei mesi.

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso, il mandato dei nuovi Consiglieri scade insieme a quello di coloro che già si trovano in carica all'atto delle nuove nomine.

Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

### **b) Competenze del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, in particolare:

- Applicare lo Statuto
- Nominare il Direttore Generale
- Nominare il Segretario
- Nominare il Responsabile Finanziario
- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- Presentare all'Assemblea il Bilancio
- Proporre all'Assemblea la Programmazione annuale, le strategie, i programmi ed i progetti relativi all'attività dell'Associazione
- Stabilire le quote associative e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea
- Predisporre il regolamento, conforme alle norme del presente statuto, che disciplina gli aspetti operativi e il funzionamento dell'Associazione, per sottoporlo alla deliberazione dell'Assemblea
- Aprire, gestire ed estinguere conti correnti e crediti
- Esaminare l'ammissione dei Soggetti Collaboratori
- Stabilire gli accordi di collaborazione con i Soggetti Collaboratori
- Firmare convenzioni con entità pubbliche o private
- Assumere eventualmente personale e attivare contratti di servizio
- Relazionare annualmente all'Assemblea le attività svolte
- Effettuare tutte le attività necessarie e utili per l'espletamento delle finalità e gli obiettivi dell'Associazione.

### **c) Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un Vicepresidente o, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio

scelto per criterio di anzianità di partecipazione all'Associazione. In caso di parità, si procederà col criterio dell'anzianità di età.

Il Presidente dura in carica cinque anni e la prima nomina è ratificata in calce all'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, per sua iniziativa o su richiesta di un quinto dei Consiglieri.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri eletti e la presenza del Presidente o del/dei Vice-Presidente/i.

Gli accordi si adottano per maggioranza semplice, essendo dirimente il voto del Presidente in caso di parità.

Il Consiglio Direttivo si riunirà ogni qualvolta sia necessario per il funzionamento dell'Associazione.

La convocazione dovrà essere comunicata per iscritto con tutte le formalità previste per la convocazione dell'Assemblea dei Soci con almeno cinque giorni di anticipo.

Il Consiglio Direttivo, quando ne considera utile la presenza per la discussione di temi specifici, può invitare alle sue sessioni di lavoro i rappresentanti dei Soggetti Collaboratori o di altre entità, anche tecniche. A loro è concesso il diritto di intervento ma non quello di voto.

#### **d) Cessazione delle cariche e decadenza del Consiglio Direttivo**

I membri del Consiglio Direttivo cesseranno le rispettive cariche per le seguenti cause:

- Per fine del mandato, mantenendo la loro funzione fino alla riunione dell'Assemblea che provvederà alla nomina delle nuove cariche
- Per rinuncia
- Per perdita della condizione di Socio dell'Ente che rappresenta
- Per assenza ripetuta per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, in questo caso l'Assemblea dovrà provvedere, nella prima riunione successiva alla cessazione, a formalizzare la dichiarazione di decadenza e la sua successiva sostituzione del consigliere decaduto
- Per decisione adottata in qualsiasi momento dall'Assemblea in relazione alle regole statutarie
- In caso di cessazione delle cariche della maggioranza dei suoi membri.

#### **4.3. Il Presidente**

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione

In particolare:

- Presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo
- Sovrintende alla gestione amministrativa, organizzativa ed economica dell'Associazione

- Esegue o fa eseguire gli accordi del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea attraverso gli atti necessari
- Dirime con il suo voto i casi di parità di votazione nel Consiglio Direttivo
- Redige la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni competono al Vicepresidente.

#### **4.4 Il Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra persone non socie.

Il Collegio ha il compito di verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, di verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo, dell'Associazione di comprovarne la rispondenza agli scopi statutari e alla normativa vigente e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

I controlli sono trascritti su apposito libro.

Il Collegio dei Revisori nella sua prima riunione elegge al suo interno un Presidente, con l'incarico di convocare e presiedere le riunioni.

Il Collegio dei Revisori si riunisce di regola ogni tre mesi per l'esame ed il controllo della regolare tenuta della contabilità e del movimento di cassa, verificandone la loro corrispondenza al bilancio, esprime parere obbligatorio sul bilancio e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione.

I Revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per una sola volta.

#### **4.5 Probiviri**

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di 3, che dura in carica cinque anni, cui demandare, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli Associati.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili

#### **4.6 Il Segretario**

Il Segretario svolge le seguenti funzioni:

- Assistere alle sessioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea
- Redigere i verbali delle sessioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

- Effettuare le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo su ordine del Presidente, adempiendo a tutte le formalità richieste
- Mantenere aggiornati i verbali, l'archivio e i registri dell'Associazione, fatta eccezione per il registro contabile
- Altre funzioni inerenti alla sua condizione di Segretario.

## **CAPITOLO 5 – STRUTTURE OPERATIVA DELL'ASSOCIAZIONE**

La struttura operativa dell'Associazione si compone di:

- Un Direttore Generale
- Un Responsabile finanziario
- Un Comitato Tecnico Scientifico
- Una struttura tecnica
- Un Coordinatore tecnico

### **a) Il Direttore Generale**

Il Direttore Generale partecipa al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, con diritto di intervento ma senza voto.

Le funzioni del Direttore Generale sono:

- Coordinare e dirigere gli organi tecnici-operativi dell'Associazione (Comitato Tecnico Scientifico e struttura tecnica) e rispondere del loro funzionamento davanti al Consiglio Direttivo
- Coordinare le attività e i programmi dell'Associazione.

Altre funzioni specifiche potranno essere determinate dal Consiglio Direttivo.

### **b) Il Responsabile finanziario**

Il Responsabile Finanziario cura le entrate e le uscite dell'Associazione, tiene aggiornata la contabilità ed i registri contabili. Alla chiusura di ogni esercizio finanziario rende il conto della Gestione

Tali funzioni sono svolte d'intesa e sotto la supervisione del Presidente e del Collegio dei Revisori

Tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dovranno essere firmati dal Presidente o da un suo delegato.

### **c) Comitato tecnico-scientifico**

Composto dai rappresentanti delegati di Soci e Soggetti Collaboratori, ha il compito di valutare e supportare politicamente e tecnicamente:

- le attività dell'Associazione

- le proposte e gli output di progetto
- la partecipazione ai bandi di finanziamento
- Costituire, se necessario, Gruppi Tematici relazionati con specifici progetti e settori di intervento
- Partecipare, su apposito invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Comitato tecnico-scientifico è coordinato dal Direttore Generale o da un suo delegato.

#### **c) La struttura tecnica**

Composta da professionisti del settore, anche provenienti dagli Enti Locali Soci e dai Soggetti Collaboratori, la struttura tecnica si occupa di:

- Fornire le competenze tecniche nei diversi campi di azione
- Elaborare le proposte tecniche per i bandi di finanziamento
- Eseguire il ciclo di progetto
- Svolgere attività di ufficio e di supporto ad eventi e comunicazioni (segreteria, traduzioni etc.)
- Altre funzioni specifiche che si renderanno necessarie sul piano organizzativo allo scopo di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La Struttura Tecnica si avvale di un **Coordinatore Tecnico**,

La Struttura Tecnica risponde al Direttore Generale, che individua nell'ambito della stessa un coordinatore tecnico, il cui compito è coordinare l'ufficio tecnico, garantendone l'organizzazione e l'operatività.

La Struttura Tecnica può essere dotata, se necessario, di un Regolamento che definisca nel dettaglio organizzazione e ruoli interni.

## **CAPITOLO 6 - SOCI**

### **a) Requisiti dei Soci**

Possono far parte dell'Associazione di Promozione Sociale gli Enti Locali e loro Associazioni, che condividano gli obiettivi del Fondo, siano in regola con il pagamento della quota associativa obbligatoria, che ha scadenza annuale.

La loro ammissione spetta al Consiglio Direttivo ed è ratificata dall'Assemblea Generale.

La richiesta di adesione all'Associazione è formulata dal legale rappresentante dell'Ente attraverso apposita scheda di adesione ed è deliberata dal Consiglio Comunale, che ratifica l'adesione attraverso accettazione dello statuto.

La richiesta è inoltrata al Consiglio Direttivo, che la esamina e la presenta all'Assemblea per la ratifica.

## **b) Diritti e Doveri dei Soci**

Sono diritti dei Soci:

- Partecipare agli organi dell'Associazione
- Esercitare il diritto di voto e di intervento
- Eleggere ed essere eletti nel Consiglio Direttivo
- Essere informati sulle attività ed accedere alla documentazione dell'Associazione.

Sono doveri dei Soci:

- Accettare lo statuto
- Condividere le finalità dell'Associazione
- Collaborare per il raggiungimento delle stesse
- Dare esecuzione agli accordi adottati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea
- Versare la quota associativa entro mesi 3 dall'approvazione del presente statuto
- Contribuire annualmente secondo le indicazioni dell'Associazione
- Adempiere agli impegni economici presi rispetto all'Associazione e alle norme dello statuto.

## **c) Perdita della condizione di Socio**

La condizione di Socio si perde per le seguenti cause:

- Recesso dell'Ente associato con comunicazione al Consiglio Direttivo
- Inadempimento dei doveri previsti dallo Statuto o degli accordi adottati dagli organi dell'Associazione: in questo caso la perdita della condizione di Socio è disposta dal Consiglio Direttivo, ma deve essere ratificata dall'Assemblea
- In caso di recesso dell'Ente, non vi saranno effetti sullo svolgimento e la conclusione delle iniziative in corso d'azione.

## **CAPITOLO 7 - SOGGETTI COLLABORATORI**

### **a) Requisiti dei Soggetti Collaboratori**

Possono aderire all'Associazione in qualità di Soggetti Collaboratori tutte le persone giuridiche o fisiche, pubbliche o private che condividano le finalità dell'Associazione e che intendono partecipare e contribuire attivamente alle attività, agli obiettivi o a progetti specifici dell'Associazione attraverso le proprie risorse e/o competenze specifiche.

L'ammissione all'Associazione dei Soggetti Collaboratori sarà designata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno il 30% dei Soci.

La richiesta di adesione sarà inoltrata al Consiglio Direttivo che ne esaminerà l'ammissione ed in caso positivo la presenterà all'Assemblea per la ratifica.

La designazione dei Soggetti Collaboratori sarà retta da un accordo di collaborazione specifico che ne indicherà le caratteristiche e la durata.

#### **b) Diritti e doveri dei Soggetti Collaboratori**

- Partecipare all'Assemblea con diritto di intervento ma senza diritto di voto; la partecipazione avviene attraverso il proprio rappresentante delegato nell'accordo di collaborazione
- Partecipare ai Gruppi di Lavoro Tecnico
- Essere informati sulle attività ed accedere alla documentazione dell'Associazione
- Presentare proposte o progetti all'Associazione
- Accettare lo Statuto, condividere le finalità dell'Associazione e collaborare per il raggiungimento delle stesse
- Adempiere agli impegni presi rispetto all'Associazione nell'accordo di collaborazione ed alle obbligazioni previste dallo statuto
- Partecipare alle sessioni di lavoro, quando il Consiglio Direttivo ne ritenga utile la presenza su temi specifici
- Chiedere di inserire temi specifici nell'ordine del giorno, sia in Assemblea che in Consiglio Direttivo, che saranno inseriti a discrezione del Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri

I Soggetti Collaboratori non sono tenuti al pagamento della quota associativa, salvo laddove previsto dall'accordo di collaborazione siglato con l'Associazione.

#### **CAPITOLO 8 - SOGGETTI SOSTENITORI**

Sono soggetti Sostenitori le persone giuridiche o fisiche, pubbliche o private che intendono sostenere l'attività o i progetti dell'Associazione attraverso risorse economiche.

#### **CAPITOLO 9 - FINANZIAMENTO - PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE**

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile, le risorse economiche dell'Associazione per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività sono costituite da:

- quote associative annuali o straordinarie dei Soci
- contributi dei Soci destinati ai programmi, progetti o attività specifiche dell'Associazione
- eventuali contributi dei Soggetti Collaboratori dell'Associazione, anche attraverso erogazioni in natura

- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea, di organismi nazionali, internazionali, multilaterali
- contributi di privati o di altri soggetti associativi
- contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi provenienti da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, accettati dal Consiglio Direttivo
- entrate derivanti da prestazioni di servizi, convenzioni o altre attività svolte dall'Associazione per la realizzazione delle finalità istituzionali
- proventi da attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali spettacoli, feste, campagne di raccolta fondi e sottoscrizioni
- altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione e la normativa vigente.

Il patrimonio costitutivo dell'Associazione è di euro .....

## **CAPITOLO 10 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale inizia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

Il Consiglio Direttivo predispone annualmente il Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio

Con l'approvazione del Bilancio risulteranno approvate anche le quote associative ordinarie

Il bilancio dell'Associazione sarà pubblico

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge

Le risorse economiche, gli utili, gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

Per il funzionamento e la gestione dell'Associazione l'Assemblea fisserà una percentuale massima di spesa rispetto alle risorse economiche del bilancio annuale.

## **CAPITOLO 11 - QUOTE ASSOCIATIVE**

La quota associativa è legata all'adesione politica, atta a sostenere l'esistenza dell'Associazione a prescindere dalle singole attività

Le quote associative possono essere ordinarie e straordinarie

Le quote ordinarie saranno proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea

Le quote ordinarie potranno essere identificate anche in maniera differenziata a seconda dei parametri demografici o di altro tipo

Per l'approvazione delle quote straordinarie dovrà convocarsi l'Assemblea straordinaria

Nei casi di urgenza o di carenza di liquidità, sarà sufficiente che vi sia accordo operativo da parte del Consiglio Direttivo e si dimandi la successiva approvazione all'Assemblea straordinaria, che si dovrà riunire non oltre i trenta giorni dalla presa di posizione del Consiglio Direttivo stesso.

## **CAPITOLO 12 – PARTECIPAZIONE A PROGETTI E A CO-FINANZIAMENTI**

La partecipazione ai singoli progetti promossi o recepiti dal Fondo è volontaria.

I Soci, i Soggetti Collaboratori e i Soggetti Sostenitori potranno, nella piena autonomia, scegliere di partecipare o meno alle iniziative proposte

Nel caso di partecipazione al singolo progetto o sulla singola iniziativa verrà corrisposta dagli Associati una quota di co-finanziamento volontaria, da regolarsi con apposito atto.

Nel caso di contropartite in iniziative che prevedano un co-finanziamento, sono accettabili anche i servizi offerti dal singolo socio, debitamente valorizzati, equiparati al corrispondente monetario del servizio stesso.

## **CAPITOLO 13 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità ad altra organizzazione o ente che persegua finalità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione.

#### **CAPITOLO 14 - MODIFICHE DELLO STATUTO**

Il presente Statuto , fatte salve le disposizioni di cui al precedente articolo 4, è modificabile con deliberazione dell'Assemblea.

#### **CAPITOLO 15 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza dei Probiviri e, nel caso in cui non si provveda entro 60 giorni, dal Presidente del Tribunale competente.

Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

#### **CAPITOLO 16 - RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Il Presidente del Consiglio dà inizio alla votazione con sistema elettronico.

Assenti al momento della votazione il Presidente della Provincia Penati e i Consiglieri Accame, Albetti, Bruschi, Caputo, Colli, Comincini, Dapei, Fratus, Guerra, Meroni e Russomanno.

E così risultano presenti 34 Consiglieri.

Terminate le operazioni di voto, dichiara approvata la deliberazione con ventisei voti a favore, tre contrari (Consiglieri Del Nero, De Nicola, Musciacchio) e cinque astenuti (Consiglieri Clerici, Elli, Esposito, Gavazzi, Lombardi).

Il Presidente del Consiglio dà atto del risultato della votazione.

Il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza del provvedimento, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Assenti al momento della votazione il Presidente della Provincia Penati e i Consiglieri Accame, Albetti, Bruschi, Caputo, Colli, Comincini, Dapei, Fratus, Guerra, Meroni e Russomanno.

E così risultano presenti 34 Consiglieri.

La proposta risulta approvata con ventinove voti a favore, tre contrari (Consiglieri Del Nero, De Nicola, Musciacchio) e due astenuti (Consiglieri Esposito e Gavazzi).

Estratto del verbale provvisorio dell'adunanza consiliare in data 22 maggio 2007.

Milano, 24 maggio 2007

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Vincenzo ORTOLINA)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Antonino PRINCIOTTA)